COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 318 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati

ALLEGATO

DECISIONE N. XX/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO

del [gg/mm/aaa]

che approva la proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra ("l'accordo euromediterraneo"),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1º giugno 2004[1].

(2) A norma dell'articolo 76 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

(4) Nel consiglio di associazione del 25 luglio 2017, l'UE e l'Egitto hanno definito di comune accordo le priorità del partenariato per il periodo 2017-2020[2].

(5) A seguito di una lettera dell'UE, le parti hanno ribadito la validità delle priorità del partenariato UE-Egitto quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6) L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Egitto adottate durante il consiglio di associazione UE-Egitto il 25 luglio 2017 sono prorogate fino all'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati da parte dell'UE e dell'Egitto.

[1] Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag.38).

[2] Raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione UE-Egitto del 25 luglio 2017 che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU L 255 del 3.10.2017, pag. 26).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a xx, il [giorno, mese, anno].

Per il consiglio di associazione